



DIOCESI DI ALESSANDRIA

STATUTO

DEL CONSIGLIO PASTORALE

I. Natura del Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 1 – Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è il segno visibile della comunione ecclesiale che unisce tutte le componenti della Diocesi tra di loro e con il Vescovo.

La comunità ecclesiale così esprime visibilmente i vincoli che la legano a Cristo e indicano come si può essere “un cuor solo e un’anima sola” nella costruzione del Regno.

Secondo il *Codice di diritto canonico* (canoni 511-514) il CPD gode di voto consultivo; è essenzialmente organo di assistenza al Vescovo per la ricerca, lo studio, l’approfondimento e le proposte concrete concernenti le opere e le attività pastorali della Diocesi.

Art. 2 – Il CPD:

- individua i problemi e le istanze reali della pastorale diocesana contribuendo con i suoi suggerimenti alla evangelizzazione e alla formazione del credente e all'organizzazione delle attività connesse;
- studia ed elabora le linee programmatiche da proporre al Vescovo per la progettazione e l'attuazione del Piano Pastorale;
- offre al Vescovo pareri su sua richiesta;
- si impegna, secondo l'opportunità, ad analizzare i problemi, la possibilità di realizzazione delle soluzioni proposte e le loro effettive attuazioni;
- individua, su richiesta del Vescovo e secondo le singole opportunità, i “centri di evangelizzazione” e di aggregazione in ordine alla realizzazione delle “unità pastorali”;
- armonizza le diverse iniziative e le peculiarità di tutti coloro che operano nella pastorale diocesana.

II. Composizione

Art. 3 – Il CPD è presieduto dal Vescovo, “visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa particolare” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n° 23).

Art. 4 – Sono membri del CPD: di diritto:

il Vescovo;

il Vicario Generale;

il Moderatore della Curia;

i Vicari Episcopali;

i Delegati Vescovili;

i Sacerdoti Coordinatori di Zona;

il Segretario Generale della Consulta per le aggregazioni aicali;

il Presidente dell’Azione Cattolica; la delegata dell’USMI.

Art. 5 – Sono Membri elettivi:

- i rappresentanti delle Zone Pastorali, in un numero variabile da 4 a 8 deciso dal Vicario Episcopale Zonale, con modalità di designazione concordata nel confronto con le diverse componenti del popolo di Dio della Zona Pastorale stessa (il numero stabilito dal Vicario Episcopale Zonale al momento di designare i membri resta invariato per la durata del mandato del Consiglio)¹;

- una rappresentante eletta dalle Religiose;

- un rappresentante dei Religiosi operanti in Diocesi;

- un rappresentante dei Diaconi permanenti;

- due delegati eletti dalla Consulta per le aggregazioni laicali;

- un rappresentante per ogni comunità etnica cattolica.

Art. 6 – Membri nominati dal Vescovo.

Il Vescovo nomina tre membri scelti, a sua discrezione, tra i responsabili degli Uffici Pastorali; inoltre ha facoltà di nominare altri membri in numero non superiore ad un quarto dei componenti complessivi del Consiglio stesso.

Il Vescovo potrà scegliere, di volta in volta, persone (senza diritto di voto) la cui presenza in seno al Consiglio sia considerata importante al fine di affrontare adeguatamente e con la debita competenza problemi di particolare difficoltà o delicatezza.

¹

Testo così emendato con decreto vescovile N. 4/2020 del 20 febbraio 2020.



III. Organi del CPD

Art. 7 - Il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Vescovo, dal Vicario Generale, dai Vicari Episcopali, dal Moderatore della Curia, dal Moderatore del CPD e dal Segretario del CPD; moderatore del CPD e segretario del CPD sono scelti dal Vescovo tra i membri laici del CPD. Es-so cura il funzionamento del CPD.

Art. 8 - La Segreteria.

La Segreteria è composta dal Moderatore della Curia, dal Moderatore del CPD e dal Segretario del CPD.

Art. 9 - Le Commissioni.

Possono essere costituite in seno all'Assemblea delle Commissioni con compiti di ricerca e di proposta.

Spetta ad esse:

- studiare le particolari situazioni o realtà a seconda delle indicazioni dell'Assemblea;
- elaborare proposte e programmi di soluzione da sottoporre all'Assemblea;
- collaborare con gli Uffici Pastoralis l'attuazione di scelte operative o iniziative particolari stabilite dal Vescovo.

Art. 10 - L'Assemblea.

Viene convocata in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. Può essere convocata in sessione straordinaria su decisione del Vescovo o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

In tal caso i Consiglieri presentano domanda scritta alla Segreteria proponendo gli argomenti da discutere.

IV. Durata in carica

Art. 11 – Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni. Ad eccezione dei membri di diritto e dei membri di nomina vescovile, i membri del Consiglio stesso non possono essere confermati.

Il CPD cessa quando la sede episcopale è vacante.

Art. 12 – Ogni membro del CPD è tenuto a partecipare alle riunioni salvo ragioni particolari non ne giustificano l'assenza. Fatto salvo lo specifico ruolo dei membri di diritto e di quelli di nomina vescovile, i membri del CPD decadono dopo tre assenze consecutive non



giustificate e sono sostituiti per surroga o da un nuovo eletto in assenza di possibilità di surroga. È facoltà del Consiglio di Presidenza valutare le ragioni di assenza giustificata e eventualmente procedere alla sostituzione dei membri che si assentino per giusta causa per tre volte consecutive. I membri decadono per dimissioni comunicate per iscritto al Segretario e accolte dalla Presidenza del CPD, oppure per trasferimento ad altra Diocesi o Zona pastorale.

I Consiglieri che eventualmente subentreranno, nei casi su accennati, rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del CPD e possono essere rieletti.

V. Rapporti con il Consiglio Presbiterale (o Assemblea del Presbiterio)

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza del Consiglio (o Assemblea) Presbiterale e del Consiglio Pastorale si riuniscono periodicamente sotto la direzione del Vescovo, soprattutto per concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse comune.

VI. Modifiche dello Statuto

Art. 14 – Il CPD procede a modifiche del presente Statuto o su proposta del Vescovo o su richiesta di un terzo dei Consiglieri; le modifiche devono essere approvate da due terzi dei membri componenti il CPD.

Resta confermata la facoltà del Vescovo di approvare o meno le materie oggetto di modifica.

Il presente Statuto, autentico e conservato presso l'archivio corrente della Curia diocesana, è stato ratificato dal Vescovo in seguito a votazione dell'assemblea del Consiglio Pastorale del 29 ottobre 2013 e promulgato con decreto n. 5-2014 in data 21 gennaio 2014.

□ GUIDO GALLESE

Vescovo

Prof. Sac. FABRIZIO CASAZZA

Cancelliere